

Tribunale di Napoli - Nota difensiva per Alfonso Luigi Marra nella causa per danni da pretesa ingiuria e/o diffamazione intentataagli dal PM Antonio Clemente.

Fatto

Con citazione 30.10.96 il dr Antonio Clemente adduceva di essere stato ingiuriato e/o diffamato nel mio documento n. 31 del 19.9.99, chiedendomi il risarcimento dei danni in 501.000.000.

Nelle more, il 26.11.96, depositava ricorso ex art. 700 cpc chiedendo mi venisse inibita di urgenza la trasmissione a mezzo Internet di quel documento.

Costituitomi in udienza ai fini del 700 cpc, eccevo l'incompetenza per territorio, inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza della domanda.

Con Ordinanza 23.12.96 il GI Dr Saccone nella sostanza non accoglieva il ricorso del dr Clemente, poiché affermava che il documento 31 "ha diritto di esistere, di essere conosciuto e di contribuire al più generale dibattito politico, sociologico e culturale".

Ordinava però la cancellazione della seguente frase: "Il che evidenzia che i magistrati, salvo le faide o che non occorra gettare a mare qualche insalvabile, i processi, fra loro, se li fanno solo per ricostruirsi reciprocamente l'imene, o qualche altro smollato orfizio, mediante providenziali chirurgie assolute".

Frase non attribuibile al dr Clemente, e che infatti lui stesso aveva specificamente definito nella citazione come una chiosa che non intendeva commentare.

Nella memoria di costituzione e nei successivi atti del giudizio ordinario, rilevato sul punto che era stato il GI, e non l'attore ad individuare l'oggetto della domanda, poiché la generica doglianza del dr Clemente investigava il documento nel suo complesso (nonostante si trattasse di un lungo documento denso di argomenti sociologici, culturali e politici), si ribadiva: l'incompetenza per territorio, l'inammissibilità della domanda per genericità e comunque l'acquiescenza all'ordinanza che ha disposto la cancellazione della sola frase sopra citata, l'improponibilità della richiesta di danno morale vertendosi al di fuori di accertata ipotesi di reato, il diritto di critica e di espressione, la mancanza del dolo generico, e l'improcedibilità della domanda ex art. 6 del Reg. del Parlamento europeo, ed art. 68 della Costituzione, eccetera.

Incompetenza per territorio

Ci si sarebbe francamente attesi una maggiore sensibilità, da parte del G.I. Monica Cacace (succeduta al GI Sena, a sua volta succeduta al GI Saccone) dinanzi all'eccezione di incompetenza per territorio più volte reiterata.

Non è infatti un'allusione alla scarsa attendibilità di qualcuno, ma una

mia tesi psicanalitica del 1985 quella secondo la quale l'individuo ha una visione strumentale del suo sapere, che "vede" unicamente in funzione dei suoi obiettivi e dei suoi interessi.

Una premessa scientifica, questa, non fuor luogo, perché serve a dire che quindi, in un'epoca di grande degenerazione delle regole, è ovvio che i corporativismi siano esasperati come lo sono, sicché è acuta la necessità di norme di garanzia.

Norme come quella che il GI Cacace, nella sua ordinanza del 16.3.99, ha disatteso con una determinazione puntigliosa quanto errata.

Pendente il giudizio, infatti, è sopravvenuta la L. 420/98, la quale, in coincidenza con le eccezioni di incompetenza territoriale da subito egregiamente svolte dal mio difensore, l'avv. Domenico Parrella, ha stabilito, quando siano parti dei magistrati, la modifica della competenza territoriale anche per le cause civili, perché anche per le cause civili deve essere assicurata l'imparzialità.

Senonché l'avv. Chiusuolo, un giovane al quale auguro che i miei scritti siano effettivamente privi di valore, perché altrimenti i toni e gli argomenti usati nel descriverli si rivelerebbero più adatti a qualificare lui e le sue affermazioni che le mie opere, si è opposto allo spostamento di competenza adducendo la perpetuo Jurisdictionis e l'irretroattività della norma penale.

Ed a nulla è valsa la paziente e puntuale analisi con la quale l'avv. Parrella ha chiarito i non pochi motivi della invero palese erroneità di quella opposizione, eccependo anche, per cautela, che, ove il giudice avesse valutato la perpetuo Jurisdictionis come ostantiva allo spostamento della competenza, sollevava allora la eccezione di incostituzionalità dell'art. 5 del cpc in riferimento agli art. 25, 3, 101 della Cost.

Senonché, vanificate le parole del collega Parrella con l'ordinanza di rigo, restano i fatti.

La ratio della nuova legge non è infatti nella possibilità che fra un attore magistrato ed i suoi giudicanti concittadini sussista uno qualsiasi dei vincoli tipici dell'appartenenza allo stesso ambito territoriale, operativo e di interessi?

Un'appartenenza che naturalmente è sufficiente di per se stessa a far sì che non sussista la garanzia che il giudizio su di me non sia viziato, sicché verrebbe da chiedere alla dr Cacace in che maniera quella errata concezione di perpetuo Jurisdictionis o di irretroattività possano legittimare che, sotto gli occhi di tutti, un cittadino debba, di fatto, essere giudicato senza la garanzia di un giudice che quantomeno sia di un'altra città.

Inammissibilità ed acquiescenza

Il dr Clemente è stato acquiescente all'ordinanza del GI Saccone laddove si legge che il doc. n. 31: "ha diritto di esistere, di essere conosciuto e di contribuire al più generale dibattito politico, sociologico e

culturale", e si dispone la cancellazione della sola frase già riportata.

Egli ha ribadito detta acquiescenza al verbale di udienza del 9.6.98 precisando, fra le richieste: "Confermi inoltre (il giudice) la inibitoria, disposta ex art. 700 cpc dal GI, alla ulteriore diffusione e propagazione delle affermazioni ritenute diffamatorie..".

Senonché il fatto che il dr Clemente sia stato acquiescente alla tesi secondo la quale il documento "ha diritto di esistere", salvo che per la frase di cui si è ordinata la cancellazione, è in contrasto con la sua richiesta di risarcimento danni.

Senza contare che comunque l'attore, nonostante sia stato ripetutamente sollecitato a farlo, si è sottratto alla precisazione di quali frasi sarebbero lesive dei suoi diritti e perché. Sicché, ferma restando la stima per la grande umanità e cultura del Dr Saccone, egli erra quando decide lui (cioè il giudice, che è terzo) di quale frase ordinare la cancellazione.

L'acquiescenza dell'attore all'ordinanza, manifestata attraverso la richiesta di ribadire il contenuto, tuttavia delimita ugualmente il giudizio, escludendo dal suo ambito tutto quant'altro non sia la frase:

"Il che evidenzia che i magistrati, salvo le faide o che non occorra gettare a mare qualche insalvabile, i processi, fra loro, se li fanno solo per ricostruirsi reciprocamente l'imene, o qualche altro smollato orfizio, mediante providenziali chirurgie assolute".

Una frase che non c'è modo possa essere attribuita al dr Clemente né essere giudicata ingiuriosa o diffamatoria.

Quella frase, infatti, attiene al tema di pubblico dominio della "libertà di abusare" prodotta dalla nostra normativa e di cui purtroppo certa giustizia secondo molti trae profitto, e serve ad esprimere con la forza di una vera e propria disperazione sociale un problema del quale tutti parlano, che è sentitissimo e sul quale, in quanto ideologo e deputato, avevo il dovere di prendere posizione.

Quanto poi al fatto che essa possa essere più espressiva o incisiva di altre di identico contenuto, ciò è solo il risultato dello sforzo politico di far sì che producesse un minimo di risultati in una materia, nella quale, fin qui, né frasi né fatti hanno prodotto nulla.

Con il risultato che, fin quando non si stabiliranno anche per i magistrati degli ordinari criteri di responsabilità, la giustizia italiana continuerà a funzionare come funziona ora, e l'Italia continuerà a patirne l'altissimo danno che ne patisce.

Ragion per cui, nonostante i gravi disagi che tutto ciò ha comportato e continua a comportare per me, sono onorato di avere, attraverso frasi e documenti come questi, contribuito al dibattito sulla giustizia, per cui mi si potrà condannare al pagamento di qualunque somma, o a qualunque pena, senza che ciò, pur aumentando il mio disagio, possa farmi dubitare di aver fatto il mio dovere nell'offrire la mia voce e le mie parole a coloro che non hanno parole con cui difendersi.

Quanto all'attore voglio riferirmi a lui direttamente e non voglio usare mezzi termini nel dirgli è falso che egli non conosca l'importanza delle mie tesi. La cosa grave è invece che egli la conosce, così come lo conoscono anche gli altri, ma ha ritenuto, insieme a loro, di avere il potere di calpestarle ed ha voluto per-

ciò farlo in virtù di un istinto che non fa onore alla modernità, perché è l'istinto arcaico a calpestare ciò che vale credendo così di porsi al di sopra di esso.

Tant'è che se ha insistito nel non precisare l'oggetto della domanda è proprio perché è conscio di non avere convenienza a farlo, dato che se ogni precisazione gli risulterebbe poi ingestibile e dimostrerebbe l'erroneità della sua richiesta, per cui ha preferito sperare che la giustizia lo asseconi di fronte ad un documento che, più che per i motivi nebulosamente da lui indicati, turba per quel po' di efficacia che forse ha.

Solo in seguito alle sollecitazioni del mio difensore, l'attore ha infatti infine affermato, come dal verbale di udienza del 1.4.97, che la parte che vuole censurare è quella che va da: "On. Signori..." fino a: "Ma raccomandiamo daccapo": in pratica le prime tre colonne del documento: tre colonne nelle quali sono svolti decisamente troppi argomenti perché questo convenuto possa sapere su cosa difendersi.

Si può solo dire che in sede di 700 cpc sembrerebbe che la sua attenzione fosse più rivolta ad una serie di termini scurrili in vernacolo che pareva attribuire a sé.

Termini che invece sono funzionali alla tesi secondo la quale la diffusa immoralità trova il suo strumento attuativo nella strategia sociale di trincerarsi dietro ai linguaggi eufemistici, per cui l'unico modo per rimediarevi è l'utilizzo di termini adeguati a definire i comportamenti e le persone.

Una tesi a mio avviso fondata ed importante, ma che il Dr Clemente è così preso di sé da aver ridotto ad un suo fatto personale.

Mancanza della prova del danno e della sua misura

Per molti anni la magistratura del lavoro ha sostenuto, ad esempio, che, in materia - si badì! - di risarcimento per i ritardi di anni ed anni nel pagamento della liquidazione dei dipendenti degli enti locali, occorreva fornire la prova del danno, non essendo sufficiente che esso fosse ovvio.

Qui invece si chiedono 500 milioni senza spiegare né in cosa consista il danno né perché lo si richieda in quell'ammontare.

Perché, cioè, la richiesta è di 500 milioni, visto che, nei casi in cui, a differenza dal nostro, esistono effettivamente i danni ed i presupposti della sua risarcibilità, la giurisprudenza è orientata a liquidare somme di gran lunga minori, come in quel giudizio contro Ferrara promosso da Bocassini e Colombo, ampiamente riportato dalla stampa, nel quale sono stati liquidati una decina di milioni?

Sempre sperando, naturalmente, che nessuno miri a creare una tendenza a volere, non il risarcimento degli eventuali danni, bensì i vantaggi dell'averli eventualmente "subiti".

Una richiesta assurda che, essendo per di più infondata, aggrava ingiustamente la posizione del convenuto il quale, nonostante l'erroneità della domanda, si trova costretto a sostenere i costi ed i disagi di una difesa che comunque deve essere adeguata all'attacco.

Improcedibilità per Violazione dell'art. 6 del Regolamento del Parlamento europeo

Ho già fatto esperienza della mancanza di sensibilità, in Italia, alla violazione dell'art. 6 del Regolamento del Parlamento europeo.

Una mancanza di sensibilità che è il riflesso, da parte delle istituzioni ed anche della politica italiana, di un europeismo non maturo.

Conscio dunque di questo provincialismo istituzionale, non conto che l'art. 6 venga preso in considerazione nemmeno questa volta, tuttavia, trattandosi di una norma che esiste, magari inutilmente, devo comunque riportare la sua violazione.

Faccio pertanto osservare, così come ho già fatto varie volte senza che nessuno me lo abbia nemmeno mai contestato, che l'art. 6 del Reg. del Parlamento europeo istituisce per i deputati (a differenza dell'art. 3, di cui parleremo dopo) un regime di garanzia ad un tempo autonomo ed omogeneo a prescindere dalla nazionalità.

Si legge infatti all'art. 6: *"...La relazione della Commissione (la Commissione parlamentare) può proporre in via eccezionale che la revoca dell'immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale, senza che contro il deputato possa essere adottata, finché non si abbia sentenza passata in giudicato, alcuna misura privata o limitativa della sua libertà, o qualsiasi altra che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato."*

Se so leggere (non c'è niente da interpretare) questo significa che il Parlamento può consentire, revocando l'immunità, che si proceda, sia al solo procedimento penale, che anche alle misure limitative della libertà personale.

Per cui, senza l'autorizzazione del Parlamento, non si può procedere né a l'una né all'altra cosa.

Ne deriva che, siccome invece Clemente, Catena e De Gregorio, hanno proceduto, e come, al procedimento penale senza l'autorizzazione del Parlamento, il loro comportamento è appunto illegale (illegale peraltro significa non legale, non conforme alla legge, e non necessariamente illecito, benché del resto nemmeno illecito significhi necessariamente penalmente rilevante).

Né è vero che il dr Clemente - come egli sostiene - non ha svolto alcuna indagine su di me.

E' vero cioè che egli mi convocò (per il giorno dopo) come persona informata sui fatti, ma questo è solo il titolo della convocazione della quale si è avvalso per fare in realtà un'indagine su di me.

Come risulta anche dal sia pur succinto verbale, mi ha infatti interrogato esclusivamente su fatti riguardanti il mio operato professionale.

Un gesto, devo aggiungere, nemmeno poi così tanto encomiabile quello di indagare su di un deputato europeo come se invece lo si stesse interrogando quale teste rispetto a fatti indifferenti.

D'altra parte ci viene in aiuto anche il PM Rossella Catena che, nella sua citazione dinanzi al Tribunale di Roma, appunto scrive candidamente: *"Nelle esercizio delle sue funzioni (della Dr Catena), si è trovata ad essere titolare - unitamente ai colleghi De Gregorio e Clemente - di una indagine a carico dell'On. avv. Alfonso Luigi Marra"*.

Cose di cui la dr Catena era bene al corrente, visto che si è trattato di un'indagine andata avanti per anni e consistente nel setacciamento

non dico proprio di tutta, ma di buona parte della clientela del mio studio per mettere in piedi una serie di accuse che sconcertano per il livello di gratuità che in Italia a dei magistrati è consentito di esprimere senza che ci si possa nemmeno lamentare.

Il dr Clemente invece, all'udienza del 10.12.96, mostrando di avere una memoria forse un tantino corta per un PM della sua dignità, non esita a proclamare al GI Saccone: *"Sono venuto a conoscenza delle indagini svolte in altro procedimento penale dai giudici Catena e De Gregorio a seguito della diffusione del doc. n. 31 del 19.9.96. Preciso che in ufficio di Procura ci sono presenti 60 magistrati che seguono migliaia di procedimenti penali e non è possibile lo scambio di comunicazione"*

D'altra parte non si comprenderebbe, diversamente, come mai il dr Clemente possa avere avuto l'ingenua idea, in un clima rovente come quello, di citare a comparire con tanta inutile urgenza un deputato solo per farci una chiacchierata su fatti indifferenti.

Egli sostiene per la verità di avermi citato per avere chiarimenti in relazione ad una lettera anonima, ma a parte il fatto che non l'ha esibita, e noi non siamo riusciti ad ottenere l'autorizzazione di averne copia, non si vede come questo possa servire a sostenere che non si trattava di una indagine su di me.

Improcedibilità per violazione dell'art. 68 della Costituzione. Cass. n. 2029 del 16.11.98

Il Regolamento del Parlamento europeo opera anche, all'art. 3, in materia di immunità, un rinvio alla normativa di tutela del paese di origine che, nel nostro caso, riporta all'art. 68 della Costituzione, secondo il quale i deputati non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.

Ora, la violazione dell'art. 68 è flagrante.

Il modo che si è scelto per negarlo è che il mio scritto costituirebbe un'opinione personale non collegabile alla mia funzione politica, così come hanno scritto il GI Sena ed il GI Cacace, e così come sostengono ovviamente anche Chiusuolo, Catena, Clemente e De Gregorio.

Una tesi inverosimile.

Cos'altro potrebbero infatti mai essere le opinioni di un politico se non anch'esse sempre e comunque delle opinioni personali?

Il problema è insomma che ai dr Sena, Cacace, Catena, Clemente e De Gregorio sfugge che, però, quando poi una persona viene eletta al Parlamento, le sue opinioni personali (quali altre se no?) appunto diventano politiche.

E sarebbe sciocca l'obiezione che ci deve pur tuttavia essere un limite, o un discrimine, e che non si possano confondere le opinioni politiche con delle mere ingiurie.

Chi mai ha infatti sostenuto che non debba esserci un limite?

Solo che, a dover stabilire se il limite è stato superato, e se l'opinione è o non è configurabile come politica, non è il giudice, ma il Parlamento!

Cosa c'è di difficile da capire nel fatto che solodopo che il Parlamento ha stabilito che l'opinione espressa non ha dignità politica, essa può essere restituita al diritto comune e quindi giudicata dalla magistratura? Sicché: perché mai avrei dovuto

considerare dei magistrati talmente inesperti del diritto da non sapere nemmeno cose così elementari, e quindi ritenere non deliberate le loro violazioni?

Non è stato invece più giusto e più riguardoso verso la magistratura presumerli consci sia del diritto che, pertanto, della violazione che stavano ponendo in atto?

Come e perché avrei cioè dovuto immaginare che dei magistrati ignorassero che, oltretutto, non essendo la valutazione sulla politicizia degli argomenti inquadabile in alcuno schema normativo, non si vede a quali criteri il giudice potrebbe attenersi prima che la revoca dell'immunità non abbia restituito il gesto del deputato al diritto comune?

O qui non si è ancora compreso il senso dell'evento elettorale e delle prerogative che esso conferisce?

O forse si dovrebbe ritenere che, senza la previa pronuncia del Parlamento, il magistrato possa riconoscere la non politicizia dell'opinione a secondo di quanto essa sia forte o efficace? Quasi che a produrre quei continui cambiamenti indispensabili per la società siano o possano essere coloro che non hanno mai nulla da obiettare?

Insomma, le dr Sena e Cacace, non gradendo evidentemente le mie opinioni, hanno fatto esattamente ciò che il legislatore non vuole che il magistrato faccia: hanno deciso loro anziché il Parlamento che esse non hanno valore politico.

Questo nonostante nemmeno la Cassazione sia di quell'avviso. Si legge infatti nella Sent. Cass. n. 2096 del 16.11.98 che: *"...occorre anche riconoscere che il collegamento tra manifestazione del pensiero e funzione parlamentare non può dipendere da criteri meramente formali, perché in una società democratica è indispensabile un rapporto costante tra assemblee rappresentative e opinione pubblica, tra confronto parlamentare e dibattito politico; e i veicoli privilegiati di questa fondamentale osmosi tra istituzioni e società sono appunto i membri del Parlamento"*.

Argomenti in base ai quali rigettava il ricorso del PM contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di Potenza confermava la dichiarazione di non luogo a procedere a carico dell'On. Raffaele Della Valle in ordine al delitto di diffamazione ai danni dei magistrati Lucio di Pietro e Felice Di Persia, per averli l'On. Della Valle, durante una trasmissione televisiva, accusati di avere costruito il processo Tortora per nascondere più gravi vicende, avere strumentalizzato l'opinione pubblica, ed aver fatto carriera grazie ad appoggi politici.

Necessità che il giudice si esprima sull'eventuale valore letterario, scientifico o filosofico dei documenti oggetto di causa.

C'è forse in questa causa anche una certa sottovalutazione del valore giuridico della letteratura, dell'arte, della filosofia, così come della satira, dell'ironia eccetera.

Solo questo può avere giustificato, in sede di 700 cpc, la richiesta di cancellazione del documento n. 31 nel suo complesso, poi respinta dal GI Saccone, il quale, peraltro, quando lo incontrai alla prima udienza, ebbe la sensibilità di ricordarmi lui, in termini lusinghieri, di *"La storia di Giovanni e Margherita"*, che aveva ricevuto tanti anni prima da me per posta, così gli altri magistrati napoletani.

Il GI Saccone che, nel definire: *"completamente gratuita sgradevole e pesante"* una certa parte del mio documento laddove io mi sarei lasciato andare alla mia *"sdegnata denuncia"* (non mi riesce di considerare casuale il fatto egli, nel cancellare il termine *gratuita* non lo abbia però reso illeggibile), però poi precisa che: *"In particolare ci si riferisce alla frase..."*, ovvero alla già riportata frase.

Ai fini di quello che qui si vuole dimostrare va però esaminata l'affermazione secondo la quale il documento: *"ha diritto di esistere, di essere conosciuto, e di contribuire al più generale dibattito politico, sociologico e culturale"*.

Un'affermazione che implica diverse cose, e che di nuovo non possiamo considerare casuale in un uomo tanto coscienzioso ed accorto.

Il Dr Saccone, cioè, dà formalmente atto che il documento partecipa della natura della politica, della sociologia e della cultura, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il quale - ispirandosi forse ad analoghe affermazioni del GI Sena - afferma: *"Pur non ritenendo assolutamente che si fissa diffusione del Marra / pensiero sia assimilabile alla critica giornalistica, trattandosi di mere opinioni personali..."*.

Opere, si badi, che - sarà solo un argomento di colore, ma ha pur sempre il suo rilievo - hanno ormai finanche un riscontro commerciale notevole (14.000 copie vendute per *La civiltà degli "onesti"*, e 10.000 circa per *La fase di Saul*), se si considera che nessuna opera che non venga pubblicata da quegli editori che detengono il monopolio del mercato può di solito sperare in risultati del genere.

Mi sembra insomma di un'ingenerosità esagerata l'affermare che io parli o scriva solo per diletto, e negare che quanto scrivo sia inquadabile in un progetto scientifico e culturale che non pochi considerano di qualche rilievo.

Ragione per cui non c'è dubbio che il giudice possa affermare che i miei documenti siano socialmente inutili, e che avrei fatto meglio a non scriverli, ma - di fronte a dei documenti che contano migliaia di veri e propri collezionisti in tutto il mondo, e che non mancano certo di suscitare continuamente apprezzamenti, reazioni ed effetti - è innegabile che quel giudice non possa eludendo la responsabilità di dover spiegare analiticamente le motivazioni della sua affermazione, e debba esporre lealmente e coraggiosamente il suo punto di vista alla successiva analisi dell'opinione pubblica, e mia. Una pronuncia e delle motivazioni analitiche che comunque chiedo formalmente.

Se infatti i miei scritti partecipassero della natura dell'arte, della scienza, della filosofia e della sociologia, la giustizia dovrebbe astenersi da ogni censura.

Il diritto è infatti rivolto alla repressione dei comportamenti lesivi degli interessi della collettività.

L'arte, la scienza, la filosofia, viceversa, se sono tali, lo sono proprio in quanto basilari per l'attuazione dei superiori interessi della collettività, per cui, per definizione, è illegale, quando non è illecito, il censurarle.

Si conclude per il rigetto della domanda.

Alfonso Luigi Marra